

Prot.: 1220/23/fncf/fta

Roma 19 giugno 2023

Trasmissione tramite pec:

A tutti gli Ordini Territoriali
Loro Sedi

OGGETTO: *parere sulle competenze professionali degli ingegneri ambientali*

È pervenuta alla scrivente Federazione la richiesta di un parere in merito alla possibilità che un'Ingegnere ambientale possa determinare la qualificazione merceologica, previa analisi, di un rifiuto dinanzi l'Autorità giudiziaria, e se le competenze degli Ingegneri ambientali possano sovrapporsi a quelle del Chimico. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con la collaborazione del legale dell'Ente, ha formulato il presente parere che viene trasmesso a tutti gli Ordini territoriali nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento ad essa preposte.

Si ritiene opportuno esaminare i principi in materia nonché le norme coinvolte.

Come noto, la professione di Chimico e la professione di Ingegnere appartengono entrambe alla categoria delle professioni regolamentate, quali professioni ritenute di rilevante valore sociale ed economico, individuate dall'Ordinamento giuridico, per il cui esercizio è necessaria una specifica formazione, nonché l'iscrizione ad un Albo tenuto da un Ordine professionale, previo superamento di un esame di Stato.

L'ambito di attività professionale di ciascuna categoria è normalmente stabilito con norme primarie o regolamentari (attività riservate) ovvero da prassi riconosciute e validate dalla stessa comunità scientifica professionale (attività tipiche). Talvolta, per alcune professioni regolamentate contigue, alcune attività, riservate o tipiche, possono sovrapporsi essendo patrimonio comune, ma tale sovrapposizione è legittima solo se trova il suo fondamento nella riserva normativa o nella tipicità di cui si è accennato¹.

Nel caso in esame, le attività riservate del Chimico sono contenute nel R.D. 1 marzo 1928 n. 842 e, più recentemente, nell'art. 35 e ss del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e le attività tipiche derivano dalle modalità attuazione di esse. Per quanto riguarda l'ingegnere ambientale, le attività ad esso afferenti sono ricomprese nella più ampia categoria dell' *ingegneria civile ed ambientale*, come meglio chiarito proprio dallo stesso D.P.R. 328/2001 nell'art. 46, ed anche le attività tipiche non possono che discendere dall'applicazione nella prassi di esse.

Da una piana disamina delle competenze riservate alle due professioni, già nella normativa primaria citata è del tutto agevole dedurre che *tra le attività ad esse riservate dall'Ordinamento non ci sono sovrapposizioni di sorta da parte della professione dell'Ingegnere Ambientale su quella del Chimico.*

Inoltre, la professione di Chimico, unitamente a quella di Fisico, è stata riconosciuta dalla L. 3/2018, quale professione sanitaria, con la conseguenza che le attività professionali ad essa riservate hanno natura sanitaria, a prescindere dall'ambiente applicativo, a tutela dei diritti sanciti dall'art. 32 Cost. ambito del tutto diverso da quello coperto e presidiato dalle attività professionali degli Ingegneri.

¹ C.Cost. Sent. n. 345/1995

Nello specifico, viene chiesto se un Ingegnere ambientale possa determinare la qualificazione merceologica, previa analisi, di un rifiuto dinanzi l'Autorità giudiziaria.

L'analisi merceologica di un rifiuto è ontologicamente legata alle sue caratteristiche composizionali, ossia alla composizione di sostanze chimiche che, con la loro interazione, conferiscono non solo i connotati merceologicamente distinguibili ma specifiche proprietà responsabili, anche, della pericolosità del rifiuto.

Questa è certamente un'attività riservata al solo professionista chimico, sia in quanto chimica applicata, sia in quanto conseguente al giudizio svolto nel certificato di analisi e non si rinviene nelle norme professionali dell'ingegnere civile ed ambientale nessuna autorizzazione a svolgere tale attività.

Il Chimico, pertanto, è l'unico professionista autorizzato dalla legge² ad assumere incarichi peritali dalla Pubblica amministrazione e dall'Autorità giudiziaria in materia di chimica pura ed applicata, nonché è l'unico professionista abilitato alla redazione del certificato di analisi, atto professionale riservato nel quale il chimico, oltre a validare tutto il processo analitico utilizzato, fornisce un'interpretazione dei risultati e relativo giudizio.

L'Ingegnere civile ed ambientale, pertanto, non può compiere l'analisi di un rifiuto e determinarne la qualificazione merceologica e soprattutto non può certificare tale qualificazione dinanzi l'Autorità giudiziaria o la Pubblica amministrazione, stante la tipicità dell'attività che rientra tra quelle riservate al Chimico, nonché la specifica riserva di cui all'art. 16 del R.D. 842/1928.

Cordiali saluti.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"

² art. 16 del R.D. 842/28